

## ALLEGATO A

“Modifiche all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223”

Le modifiche all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223 sono le seguenti:

- 1) i rinvii normativi alla l. r. 38/1996 sono soppressi e sostituiti, ove possibile, con i riferimenti normativi alla l.r. 11/2016;
- 2) laddove compaiono le parole “servizi ed interventi”, oppure “i servizi e gli interventi” oppure “servizi”, oppure “interventi” è inserita di seguito sempre la parola “sociali”, e ove non specificato, si intende “sociali”;
- 3) le parole “soggetti erogatori” sono sostituite dalle parole “soggetti gestori”;
- 4) al capitolo A. SOGGETTI PUBBLICI TITOLARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI:
  - a) al secondo periodo secondo rigo dopo la parola” territoriali” la parola “adeguati” è soppressa e sostituita dalla parola “ottimali”;
  - b) al secondo periodo terzo rigo le parole che vanno da “dell’articolo 10” a “modifiche” sono sopresse e vengono sostituite da “dell’articolo 43 della l.r.11/2016”;
  - c) al terzo periodo le parole che vanno da “dagli Ambiti” a “assistenziali” sono sopresse e vengono sostituite da “a livello di ambito territoriale ottimale”;
- 5) al paragrafo B.1.1 *Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio*:
  - a) al sottoparagrafo Definizione, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Secondo quanto previsto all’articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2016 l’assistenza domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzata a favorire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione sociale.”;
  - b) al sottoparagrafo Destinatari, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 11/2016, destinatari dell’assistenza domiciliare sono persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento: a) area dell’invecchiamento; b) area della disabilità e del disagio psichico; c) area dell’età evolutiva e giovanile.”;
  - c) al sottoparagrafo Prestazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 11/2016, le prestazioni socio-assistenziali inerenti l’assistenza domiciliare consistono prevalentemente nelle attività di aiuto alla persona, di cura dell’ambiente domestico, di supporto nel favorire la vita e le relazioni, di accompagnamento anche mediante guida di automezzo, di consegna a domicilio di farmaci, alimenti e altri generi di prima necessità, nonché in interventi di tipo sociale ed educativo.”;
  - d) al sottoparagrafo Rilevazione del bisogno, presa in carico e integrazione sociosanitaria, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La presa in carico integrata della persona avviene ai sensi della legge regionale n. 11/2016, secondo le disposizione del Capo VII (Disposizioni per l’integrazione socio-sanitaria) ed in particolare secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 26 “*l’assistenza domiciliare integrata è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze delle persone anziane, delle persone disabili e*

*delle persone con disagio psichico, delle persone affette da malattie cronico-degenerative, non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa che richiede interventi di tipo sociale a rilevanza sanitaria e di tipo sanitario a rilevanza sociale.”;*

- e) al sottoparagrafo Piano personalizzato di assistenza:
1. al primo periodo, dopo le parole “legge regionale n. 20/2006” sono aggiunte le parole “e di quanto disciplinato dalla l.r.11/2016 agli articoli 52 e 53”;
  2. al primo periodo, le parole in corsivo da “*Il servizio sociale*” a “*dell'intervento assistenziale.*” sono soppresse;
- f) al sottoparagrafo Figure professionali – L'operatore,
1. al terzo periodo primo rigo, dopo le parole “Possono altresì svolgere le funzioni di operatore” sono aggiunte le parole “, in un rapporto che non superi il 20 per cento dell'organico previsto,”;
  2. al terzo periodo quarto rigo, le parole da “entro” ad “atto” sono soppresse, dopo la parola “elencati” viene aggiunto “entro un anno dall'iscrizione ad uno dei registri previsti ai paragrafi B.3.2, se facente parte dell'organico di un soggetto gestore, o C.4, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.”;
  3. al quarto periodo le parole “un anno” sono sostituite dalle parole “due anni”;
- 6) al capitolo B.3 SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI
- a) il titolo è sostituito dal seguente: “SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI”
  - b) al primo periodo dopo le parole “soggetti pubblici” sono aggiunte le parole “e ai sensi della l.r.11/2016”;
  - c) al primo periodo, dopo le parole “soggetti del terzo settore” le parole da “così come definiti” a “lucro” sono soppresse e sono sostituite dalle parole “così come individuati dall'articolo 39 comma 2 della stessa legge.”;
- 7) al paragrafo B.3.1 *Criteri di affidamento del servizio,*
- a) al primo periodo secondo rigo, dopo la parola “ territoriali,” vengono aggiunte le parole “secondo quanto disciplinato all'articolo 39 comma 1 e all'articolo 58 della l.r.11/2016”;
  - b) al primo periodo secondo rigo, dopo le parole “possono essere affidati” tutte le parole fino alla fine del periodo sono soppresse e vengono sostituite dalle seguenti:  
“in tutto o in parte, anche suddividendo gli appalti in lotti funzionali o prestazionali ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 50/2016, a soggetti del terzo settore attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa e delle direttive vigenti in materia. A riguardo, oltre al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), si segnalano:  
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;  
- Delibera dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 32 del 20 gennaio 2016 recante: “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” approvate con propria Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016” (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 30 del 6 febbraio 2016);  
- Comunicato dell'ANAC del 14 settembre 2016 recante: “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali”, reperibile sul sito istituzionale dell'ANAC.

L'articolo 35, comma 2, della l.r. 11/2016, include il servizio di assistenza domiciliare tra quelli che i comuni devono gestire in maniera associata, secondo le modalità indicate dal capo V della medesima legge.

- c) al secondo periodo al secondo rigo dopo le parole “ambito territoriale” sono aggiunte le parole “di cui all’articolo 43 della l.r. 11/2016,”;
  - d) il nono periodo è sostituito dal seguente: “L’iscrizione effettuata in un ambito territoriale e a livello municipale per Roma Capitale, secondo i criteri e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente provvedimento al successivo paragrafo B.3.2 *Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona*, è valida su tutto il territorio regionale. E’ compito di ogni ambito territoriale rendere noto il Registro e favorire lo scambio di informazioni fra gli ambiti territoriali a livello regionale, ivi compresa Roma Capitale.”
  - e) al decimo periodo:
    - 1. al primo rigo dopo la parola “registro” sono aggiunte le parole “dei soggetti gestori dei servizi alla persona”;
    - 2. al primo rigo dopo la parola “iscrizione” la parola “ai registri” è soppressa e sono aggiunte le parole “alle diverse sezioni del registro stesso”;
    - 3. terzo rigo le parole “ai soggetti iscritti” sono soppresse;
    - 4. al quarto rigo dopo la parola “competenti” vengono aggiunte le seguenti parole “per ambito territoriale e per municipio per Roma Capitale”
  - f) all’undicesimo periodo al terzo rigo le parole da “in modo particolare” a “regionale” sono soppresse e sono sostituite da “secondo quanto disciplinato al Capo VII (Disposizioni per l’integrazione socio-sanitaria) della l.r.11/2016.”;
  - d) al dodicesimo periodo, primo rigo le parole “del DPCM 30 marzo 2001” sono soppresse e sono sostituite “della normativa vigente in materia e fin qui richiamata”;
  - e) al dodicesimo periodo, secondo rigo la frase “sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa” è sostituita dalla frase “sulla base delle offerte economicamente più vantaggiose”;
  - f) dopo il tredicesimo periodo sono inseriti i seguenti due periodi : “Al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti provvedono, per quanto possibile, alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 50/2016.  
Al fine di garantire la libera scelta del cittadino, l’aggiudicazione dei servizi alla persona deve riguardare almeno 2 soggetti gestori per gli ambiti sopra ai 100.000 abitanti.”
- 8) al paragrafo B.3.2 *Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona*,
- a) al sottoparagrafo Criteri al secondo periodo le parole da “dell’articolo 2” a “di lucro” sono soppresse e sono sostituite da “della l.r.11/2016, articolo 39 comma 2 quali:
    - a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
    - b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
    - c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
    - d) le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
    - e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
    - f) le fondazioni;
    - g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
    - h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
    - i) gli enti ausiliari di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti

svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;

j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

k) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.”

b) al sottoparagrafo Requisiti,

1. al punto 1) dopo la parola “organizzativo” le parole “ai sensi dell’articolo” sono soppresse e sono aggiunte le parole in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7;
2. il punto 2) è sostituito da “non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);”
3. al punto 3) primo rigo le parole “ del soggetto erogatore” sono soppresse e viene aggiunta la congiunzione “e”;
4. il punto 10) è sostituito dal seguente: “conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;”;

9) al capitolo C. INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA al primo periodo le parole da “dall’articolo 23” a “n. 38/96” sono soppresse e sono sostituite da “dall’articolo 26, comma 5, della l.r. 11/2016”;

10) al paragrafo C.1 Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza,

- a) al sottoparagrafo Finalità, al primo periodo dopo la parola “ n.104” sono inserite le seguenti parole “ed in relazione a quanto disciplinato dalla l.r.11/2016”;
- b) al sottoparagrafo Sostegno economico, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le parole “ed in possesso del titolo professionale.”;
- c) dopo il sottoparagrafo Sostegno economico, viene aggiunto il seguente sottoparagrafo:

“Figure professionali

Gli operatori che forniscono assistenza le persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

- a) operatore sociosanitario (OSS);
- b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatore socioassistenziale (OSA);
- d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
- e) assistente familiare (DGR 607/2009);
- f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone

anziane, si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al registro previsto al punto C.4, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.”

11) al paragrafo C.2 Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime:

a) al sottoparagrafo Destinatari,

dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Il decreto interministeriale 26 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2016, che attribuisce alle Regioni una quota delle risorse assegnate al Fondo Nazionale per le Non autosufficienze (FNA) per l'anno 2016, all'articolo 3 reca un elenco delle definizioni di disabilità gravissima, adottato in via sperimentale, ai fini di definire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali per questa tipologia di utenza.

Nella definizione di disabilità gravissima, in discontinuità con quanto stabilito nei precedenti decreti di riparto del FNA (2013/2014/2015), a rilevare è il grado di deficit/compromissione funzionale connesso alla patologia accertata con conseguente necessità di assistenza intensa ed integrata alla persona in ambito domiciliare.

b) al sottoparagrafo Modalità,

1. dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Con l'approvazione della legge 11/2016 e il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 la Regione Lazio con atti successivi disciplina la materia con i provvedimenti relativi alle linee guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del detto decreto.”

2. al quarto periodo al primo rigo dopo la parola “pertanto” le parole “gli atti suddetti” sono soppresse e sono aggiunte le seguenti parole “a tutti gli atti successivi specifici emanati in recepimento della nuova disciplina regionale sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio e delle indicazioni statali in materia,”

c) al sottoparagrafo Figure professionali,

1. al secondo periodo al terzo rigo le parole da “entro” a “atto” sono soppresse e alla fine dello stesso periodo sono aggiunte le seguenti parole “entro un anno dall'iscrizione al registro previsto al punto C.4, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.”;

2. al terzo periodo le parole “un anno” sono sostituite dalle parole “due anni”;

d) dopo il sotto paragrafo Figure professionali è aggiunto il seguente sottoparagrafo:

Figura del caregiver

Il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 prevede, all'art. 2 lett. b) che il supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia possa attuarsi anche mediante la fornitura diretta di servizi e prestazioni di assistenza da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato.

La stessa legge regionale n. 11/2016, all'art. 26 comma 8, prevede il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato.

Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile,

si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.  
Per la specifica disciplina si rinvia ai puntuali atti regionali in materia.

12) al paragrafo C.4 Registro degli assistenti alla persona,

- a) al terzo periodo alla fine del periodo vengono aggiunte le seguenti parole “nel rispetto dei titoli professionali ove richiesti.”;
- b) al quinto capoverso al terzo rigo dopo le parole “ tre mesi,” sono aggiunte le parole “nel rispetto dei titoli professionali ove richiesti.”
- c) al sesto periodo alla lettera d) la parola “dichiarati” è sostituita da “richiesti”;
- d) al nono periodo al quarto rigo dopo la parola “soggetti” è aggiunta la parola “gestori” e dopo la parola “accreditati” sono aggiunte le parole “in forma singola o associata”;
- e) alla fine del sottoparagrafo è aggiunto il seguente periodo: “E’ fatto divieto agli organismi selezionati e convenzionati di svolgere, durante il loro esercizio di consulenza, qualsiasi attività di intermediazione al lavoro o di incrocio fra domanda e offerta di manodopera.”